

ISTITUTO COMPRENSIVO 6-7 "F. MUTTONI"

Via Massaria, 62 – 36100 Vicenza (VI) | Cod. VIIC86100E

viic86100e@istruzione.it | viic86100e@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Anno Scolastico 2026/2027

Delibera del Collegio Docenti n. 7, prot. N. 11942/2.3 del 02/09/2026

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale (di seguito "IA") in ambito scolastico da parte di tutto il personale docente e ATA, degli studenti e, ove pertinente, delle famiglie dell'Istituto Comprensivo 6-7 "F. Muttoni" di Vicenza.

Il documento è adottato in coerenza con il Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale (PIA) a.s. 2026/2027, con le Linee guida MIM per l'introduzione dell'IA nelle istituzioni scolastiche (DM n. 166 del 9 agosto 2025) e con la normativa europea e nazionale vigente in materia di intelligenza artificiale e protezione dei dati personali.

Il Regolamento si propone di promuovere un uso responsabile, etico, trasparente e pedagogicamente fondato degli strumenti di IA, nel rispetto della centralità della persona, della tutela dei minori e della dignità di ogni membro della comunità scolastica.

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle Linee guida MIM (DM 166/2025), all'AI Act europeo (Reg. UE 2024/1689), al GDPR (Reg. UE 2016/679) e alla Legge 23 settembre 2025, n. 132.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

- 1.** Il presente Regolamento stabilisce i principi, le regole e le procedure per l'utilizzo degli strumenti di IA nell'Istituto Comprensivo 6-7 di Vicenza (codice meccanografico VIIC86100E).
- 2.** Il Regolamento si applica a tutto il personale docente e ATA, agli studenti di ogni ordine e grado dell'Istituto e, limitatamente alle disposizioni che li riguardano, alle famiglie.
- 3.** Per "strumenti di IA" si intendono applicazioni, piattaforme e software che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale, inclusi i modelli di linguaggio generativo (es. chatbot), gli strumenti di generazione di immagini, i sistemi di analisi e sintesi di testi e qualsiasi altro sistema che soddisfi la definizione di cui all'art. 3 del Reg. UE 2024/1689 (AI Act).

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è emanato in conformità a:

- Regolamento UE 2024/1689 – AI Act;
- Regolamento UE 2016/679 – GDPR;
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, in materia di intelligenza artificiale;
- Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025 – Linee guida MIM sull'IA nelle scuole;
- Decreto Ministeriale n. 219 dell'11 novembre 2025 – Snodi formativi IA (PNRR);
- Linee guida AgID n. 17/2025 sull'IA nella Pubblica Amministrazione;
- Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale (PIA) a.s. 2026/2027 dell'IC 6-7 di Vicenza;
- PTOF dell'Istituto Comprensivo 6-7 di Vicenza.

Art. 3 – Principi generali

L'utilizzo degli strumenti di IA nell'Istituto è ispirato ai seguenti principi:

- Centralità della persona: la tecnologia è strumento al servizio delle persone, non il contrario. Le decisioni educative, valutative e organizzative restano di esclusiva competenza umana.
- Trasparenza: l'Istituto informa studenti, famiglie e personale sugli strumenti di IA adottati e sulle modalità di utilizzo.
- Responsabilità: ogni membro della comunità scolastica risponde del corretto uso degli strumenti di IA nell'esercizio delle proprie funzioni.
- Tutela dei minori: la protezione degli alunni, in quanto soggetti vulnerabili, è priorità assoluta. Nessun dato personale degli studenti può essere trattato da sistemi non autorizzati.
- Equità e inclusione: gli strumenti di IA sono valutati anche rispetto al loro impatto su alunni BES/DSA e sull'equità dell'offerta formativa.
- Legalità: il rispetto della normativa vigente in materia di IA, protezione dei dati, diritto d'autore e proprietà intellettuale è requisito imprescindibile.

CAPO II – SISTEMI VIETATI E AUTORIZZATI

Art. 4 – Sistemi di IA vietati

1. In conformità all'art. 5 dell'AI Act, sono categoricamente vietati nell'Istituto i seguenti sistemi di IA:

- sistemi in grado di individuare o classificare le emozioni degli studenti o del personale in ambito scolastico;
- sistemi di sorveglianza biometrica di massa negli spazi scolastici;
- sistemi di scoring sociale o profilazione comportamentale degli alunni;
- sistemi che manipolano il comportamento degli utenti in modo subliminale o che sfruttano vulnerabilità cognitive;
- sistemi di riconoscimento facciale nei locali scolastici, salvo esplicita autorizzazione normativa.

2. Il divieto si applica indipendentemente dalla finalità dichiarata e dalla fonte di finanziamento dello strumento.

Art. 5 – Sistemi di IA ad alto rischio

1. L'Istituto esclude in via preferenziale l'adozione di sistemi classificati ad alto rischio dall'AI Act (art. 6 e Allegato III), in considerazione della vulnerabilità dei soggetti coinvolti.

2. In via eccezionale, l'adozione di un sistema ad alto rischio è subordinata a:

- delibera motivata del Dirigente Scolastico;
- previa conduzione di DPIA (Data Protection Impact Assessment) e FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment) a cura del DPO;
- informativa alle famiglie e, ove necessario, acquisizione del consenso;
- inserimento nel Registro degli strumenti IA dell'Istituto.

Art. 6 – Registro degli strumenti di IA autorizzati

1. L'Istituto mantiene un Registro degli strumenti di IA autorizzati, aggiornato dalla FS Innovazione Digitale con cadenza almeno semestrale.

2. L'inserimento di un nuovo strumento nel Registro è subordinato alla verifica dei seguenti criteri:

- conformità al GDPR, all'AI Act e alla normativa nazionale vigente;
- valore pedagogico o organizzativo documentato;
- trasparenza del fornitore sulle modalità di trattamento dei dati;
- sottoscrizione di un DPA (Data Processing Agreement) con l'Istituto, ove richiesto dalla normativa.

3. Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale ed è consultabile da tutto il personale.

4. L'uso di strumenti di IA non presenti nel Registro è vietato nell'esercizio delle funzioni scolastiche. Eventuali richieste di autorizzazione sono presentate dalla FS Innovazione Digitale.

CAPO III – USO DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE

Art. 7 – Utilizzo didattico degli strumenti di IA

1. I docenti possono utilizzare gli strumenti di IA autorizzati per:

- preparazione e differenziazione di materiali didattici;
- supporto alla progettazione di percorsi personalizzati, inclusi quelli per alunni BES/DSA;
- produzione di contenuti multimediali a scopo educativo;
- supporto alla valutazione formativa, fermo restando che la valutazione sommativa è di esclusiva responsabilità del docente.

2. I docenti sono responsabili della scelta degli strumenti da utilizzare in classe, garantendone la conformità con il presente Regolamento e con il PIA.

3. I docenti documentano esplicitamente nelle programmazioni annuali le attività che prevedono l'integrazione di strumenti di IA, indicando le modalità di gestione e di valutazione.

4. È fatto obbligo a tutti i docenti di acquisire una competenza di AI literacy adeguata al proprio profilo professionale, partecipando alle attività formative promosse dall'Istituto.

Art. 8 – Valutazione e integrità accademica

1. La valutazione sommativa degli studenti è di esclusiva competenza del docente. Nessun sistema di IA può sostituire il giudizio professionale del docente nella formulazione delle valutazioni finali.

2. I docenti che intendono autorizzare l'uso di strumenti di IA da parte degli studenti in attività valutative lo specificano esplicitamente nelle consegne, indicando le modalità consentite e i criteri di valutazione adottati.

3. L'uso non autorizzato di strumenti di IA da parte degli studenti nelle verifiche è considerato violazione dell'integrità accademica e comporta le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto.

4. L'enfasi valutativa è spostata dalla memorizzazione di contenuti verso la comprensione profonda, il pensiero critico e le competenze applicative, in coerenza con le indicazioni delle Linee guida MIM 2025.

CAPO IV – USO DA PARTE DEL PERSONALE ATA

Art. 9 – Utilizzo amministrativo degli strumenti di IA

1. Il personale ATA può utilizzare strumenti di IA autorizzati esclusivamente per le finalità indicate nel Registro degli strumenti autorizzati e in conformità alle indicazioni del DSGA.

2. Gli ambiti di applicazione autorizzati per il personale ATA includono:

- supporto alla redazione di comunicazioni istituzionali e circolari standard;
- ottimizzazione di processi organizzativi (gestione assenze, pianificazione orari, archiviazione documentale);
- supporto alla stesura di documenti progettuali e rendicontativi, previo controllo umano del contenuto.

3. È categoricamente vietato l'inserimento in strumenti di IA di dati personali di studenti, famiglie o personale, inclusi PEI, PDP, fascicoli personali, valutazioni e qualsiasi informazione sensibile.

CAPO V – USO DA PARTE DEGLI STUDENTI

Art. 10 – Condizioni di utilizzo per gli studenti

- 1.** L'uso di strumenti di IA da parte degli studenti è consentito esclusivamente:
 - nell'ambito di attività didattiche esplicitamente progettate e autorizzate dal docente;
 - con la supervisione diretta o indiretta del docente responsabile;
 - attraverso strumenti presenti nel Registro degli strumenti autorizzati.
- 2.** L'uso autonomo e non supervisionato di strumenti di IA su dispositivi durante le ore di lezione è consentito solo se espressamente autorizzato dal docente per lo svolgimento di una specifica attività.
- 3.** Gli studenti della Scuola dell'Infanzia e delle classi 1^a e 2^a della Scuola Primaria non utilizzano direttamente strumenti di IA.
- 4.** Per gli studenti delle classi 3^a, 4^a e 5^a della Scuola Primaria, l'uso è limitato ad attività guidate, progettate dai docenti nell'ambito del curriculum digitale e di Educazione Civica.
- 5.** Per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado, l'uso è progressivamente ampliato in coerenza con il curriculum verticale di AI literacy dell'Istituto.

Art. 11 – Obblighi degli studenti

Gli studenti che utilizzano strumenti di IA sono tenuti a:

- non inserire dati personali propri o altrui (nome, cognome, immagini, informazioni sensibili) in piattaforme non autorizzate;
- non utilizzare strumenti di IA per produrre elaborati o compiti da presentare come propri senza indicazione dell'uso dell'IA, quando non espressamente autorizzato;
- segnalare al docente eventuali output dell'IA che risultino inappropriati, offensivi o fuorvianti;
- rispettare le norme sul diritto d'autore nella produzione e condivisione di contenuti generati con il supporto dell'IA.

CAPO VI – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

- 1.** L'Istituto opera in qualità di deployer ai sensi dell'AI Act (art. 3, par. 1, n. 4, Reg. UE 2024/1689) e titolare del trattamento ai sensi del GDPR. Il

Dirigente Scolastico è responsabile della governance etica, normativa e strategica dell'uso dell'IA.

- 2.** È vietato inserire in qualsiasi strumento di IA le seguenti categorie di dati:
 - dati personali identificativi di studenti (nome, cognome, codice fiscale, immagini, audio, video);
 - dati sensibili (informazioni sulla salute, disabilità, situazione familiare, nazionalità);
 - documenti riservati (PEI, PDP, relazioni psicologiche, verbali riservati, fascicoli personali);
 - dati del personale scolastico non pertinenti all'attività svolta.
- 3.** L'uso di account personali (non istituzionali) su piattaforme IA è vietato nell'esercizio delle funzioni scolastiche.
- 4.** Prima dell'adozione di qualsiasi strumento di IA che preveda il trattamento di dati personali, il DPO conduce una DPIA. Per strumenti che possano impattare su diritti fondamentali è prevista anche una FRIA.
- 5.** In caso di data breach coinvolgente sistemi di IA, si applicano le procedure già previste dal Registro dei Trattamenti dell'Istituto e le notifiche al Garante nei termini di legge.

Art. 13 – Diritto d'autore e proprietà intellettuale

- 1.** I contenuti generati con il supporto di strumenti di IA sono soggetti alle norme vigenti in materia di diritto d'autore. Il personale e gli studenti sono tenuti a verificare le condizioni di utilizzo degli strumenti adottati.
- 2.** L'uso di contenuti protetti da copyright come input per sistemi di IA è consentito nei limiti previsti dalla normativa sul diritto d'autore e dalle condizioni di licenza degli strumenti.
- 3.** I docenti sono tenuti a formare gli studenti sul corretto utilizzo e sulla citazione di contenuti generati con il supporto dell'IA.

CAPO VII – RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Art. 14 – Responsabilità del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Margherita Ricciardi, ricopre la responsabilità primaria nella governance dei sistemi di IA dell'Istituto. In particolare:

- autorizza l'adozione di nuovi strumenti di IA su proposta della FS Innovazione Digitale;
- garantisce che l'introduzione di soluzioni basate su IA sia preceduta da adeguata valutazione del rischio;
- promuove la formazione e l'aggiornamento del personale;
- risponde della corretta applicazione del presente Regolamento e delle Linee guida ministeriali.

Art. 15 – Responsabilità della Funzione Strumentale per il Digitale

La FS Innovazione Digitale Michelino Nappi, nell'ambito delle funzioni loro attribuite:

- gestisce e aggiorna il Registro degli strumenti di IA autorizzati;
- supporta il personale nell'uso corretto degli strumenti autorizzati;
- raccoglie e gestisce le richieste di autorizzazione per nuovi strumenti;
- segnala al Dirigente eventuali anomalie, violazioni o criticità nell'uso degli strumenti di IA;
- cura la rendicontazione delle attività sulla piattaforma UNICA del MIM.

Art. 16 – Violazioni e sanzioni

1. Le violazioni del presente Regolamento da parte del personale docente e ATA sono segnalate al Dirigente Scolastico e valutate ai sensi delle disposizioni contrattuali e normative vigenti in materia disciplinare.

2. Le violazioni da parte degli studenti sono valutate ai sensi del Regolamento di Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/1998 e s.m.i.), con particolare riferimento alle norme sulla correttezza e sull'uso dei dispositivi tecnologici.

3. Le violazioni che comportino il trattamento illecito di dati personali sono segnalate al DPO e, ove necessario, al Garante per la Protezione dei Dati Personali nei termini di legge.

CAPO VIII – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Art. 17 – Obblighi di formazione

- 1.** In conformità all'art. 4 del Reg. UE 2024/1689 (AI Act), che prevede l'obbligo di AI literacy per tutti coloro che operano con sistemi di IA, l'Istituto garantisce percorsi formativi adeguati per tutto il personale.
- 2.** La partecipazione alle attività formative in materia di IA promosse dall'Istituto è obbligatoria per il personale che utilizza o intende utilizzare strumenti di IA nell'esercizio delle proprie funzioni.
- 3.** Il Piano di Formazione del Personale include annualmente moduli specifici sull'AI literacy, sull'uso responsabile degli strumenti di IA e sulla normativa vigente.
- 4.** La formazione è prioritariamente finanziata attraverso i fondi previsti dal DM 219/2025 e dall'Avviso pubblico n. 73226 del 27 marzo 2026 (PNRR).

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Aggiornamento del Regolamento

- 1.** Il presente Regolamento è soggetto a revisione annuale, in occasione della predisposizione del PIA per l'anno scolastico successivo.
- 2.** Aggiornamenti straordinari possono essere disposti dal Dirigente Scolastico in caso di modifiche normative significative o di nuove indicazioni del MIM, del Garante per la Protezione dei Dati Personali o di AgID.
- 3.** Le revisioni sono approvate dal Consiglio di Istituto e pubblicate sul sito istituzionale.

Art. 19 – Pubblicità e informazione

- 1.** Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nella sezione "Regolamenti".
- 2.** All'avvio di ogni anno scolastico, il Dirigente Scolastico assicura che il Regolamento sia portato a conoscenza di tutto il personale, degli studenti e delle famiglie attraverso apposita circolare.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto ed è efficace per l'anno scolastico 2026/2027, salvo revisioni anticipate ai sensi dell'art. 18.